



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



POLIZIA MUNICIPALE
AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - TRASPORTI
TEL-FAX 095661036—CELLULARE 3351240103 - C.F. 82001990876 - P.IVA 01978050878
poliziamunicipale@comune.casteldiudica.ct.it—poliziamunicipale@pec.comunecasteldiudica.it

ORDINANZA N. 22 DEL 24 LUG 2018

OGGETTO: Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- La patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, comunemente denominata "ludopatia", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- La sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- In conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge n. 158 del 13 settembre, " *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale alla sanità;

Dato atto che:

- Il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio occupato da installazione di gioco aleatorio, sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle Amministrazioni comunali.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità iudicense volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per gioco d'azzardo lecito, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, che così recita: "Il Comune è L'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Considerato che l'attuale quadro giuridico conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ex art. 50, comma 7 del decreto legislativo sopra citato: " Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,

al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"

Considerato che al Sindaco, in forza della disposizione sopra citata, è consentito quindi di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigare i riflessi sociali, oltre che clinici, della ludopatia, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento delle macchinette da gioco non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per sfavorire un'offerta di gioco illimitata, essendo indubbiamente necessaria una più ampia azione di contrasto a livello nazionale;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.LL.P.S. sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50 comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *"esercizi pubblici"*;

Vista anche la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termine dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività **per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute**";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"* con cui è stato stabilito, come fatto cenno nelle premesse, di aggiornare i livelli essenziali di assistenza *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia"*;

Visto l'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773: "Approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, che detta disposizioni circa l'esercizio del gioco lecito;

Visto l'indirizzo politico espresso dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 19 luglio 2018;

Nelle more di approvazione di apposito regolamento comunale che disciplini gli orari di utilizzo degli apparecchi a cui nella presente ordinanza si fa cenno;

Ritenuto opportuno disciplinare gli orari degli apparecchi da trattenimento e per l'effettuazione di giochi nelle sale da gioco e all'interno dei pubblici esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali e degli esercizi di scommesse;

ORDINA

Di stabilire i seguenti orari di esercizio delle attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco- Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.LL.P.S., così come indicato:

ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.LL.P.S.;

dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00;

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) del T.U.LL.P.S., collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.LL.P.S. (bar, ristoranti, rivendita tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.LL.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VTL, ecc.)

dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00;

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensione minime di cm. 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000, n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione.

La presente ordinanza:

- Sarà pubblicata all'Albo pretorio on line e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazioni locali;
- Trasmessa alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, Al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Locale Stazione Carabinieri e al locale Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO
Ruggiero Strano